



UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E ALTRI ENTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 52 del 15/04/2025

Oggetto: RICORSO IN APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA, IN MATERIA DI ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (PROT. 9975/2025). - RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che in data 26/01/2024, veniva notificato a questa Provincia un ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Parma, assunto a protocollo dell'Ente al n. 2558 del successivo 29/01, recante la richiesta di rimborso di Accisa sull'energia elettrica, asseritamente indebitamente versata nel corso degli anni 2011 e 2012 per complessivi €. 10.896,38,.-;

Ritenuto che la richiesta del pagamento di tale somma fosse nel merito infondata per i motivi, non esplicitati in sede di incarico defensionale per ragioni di opportunità e poi esposti in sede di attività difensive;

Ritenuto:

che sussistessero comunque fondati motivi per resistere avverso tale gravame, motivi in quanto tali idonei a dar luogo alla nomina di un legale da preporre alla tutela dell'Ente;

Sentiti:

a suo tempo il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma ed il Dirigente del Servizio Finanziario, che ritenevano di avviare senz'altro il procedimento finalizzato ad intraprendere la necessaria attività defensionale da esperirsi in sede giudiziale e, ove necessario, in sede stragiudiziale;

Dato atto che:

la dotazione organica dell'Ente non annoverava (e non annovera tuttora) al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di che trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Viste:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che *"Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza."*;

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonchè l'Albo recante gli *"Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma"*, formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018, da ultimo integrato a mezzo emissione di nuovo Avviso Pubblico del 30/04/2024, scaduto il seguente 20/05/2024; Albo destinato in ogni caso a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 anche del nuovo Avviso;

Considerata:

la specificità del contenzioso di cui in premessa, di carattere esclusivamente fiscale, in esito a consultazione dell'Elenco pertinente per materia del precitato Albo, afferente al Diritto Tributario, ai fini dell'incarico di tutela di che trattasi veniva individuato l'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le.le della Macina n. 3, già peraltro assegnatario della difesa dell'Ente in analoghe vertenze precedentemente radicatesi e, in occasione delle quali,

l'Amministrazione si riservava comunque sempre la possibilità di affidarsi allo stesso professionista per fattispecie contenziose di medesimo contenuto;

Considerato altresì:

che del professionista suddetto venivano all'epoca comunque valutati, seppure già noti, le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche proprio in relazione all'oggetto della vertenza, riguardante il contenzioso tributario in materia di Accisa sull'energia elettrica, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Rilevato:

nel frangente dell'affidamento dell'incarico legale di che trattasi che all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, contemplato come detto tra i Tributaristi dell'Albo recante gli *"Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma"*, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, risultava allora avere conferito, nel corso dell'anno, un solo incarico, riservandosi peraltro in tale sede di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività e difese giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse/collegate al Ricorso di cui in premessa;

Dato atto:

che l'incarico per la tutela dell'Ente nel Ricorso di che trattasi veniva affidato all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le.le della Macina n. 3, a mezzo Decreto Presidenziale n. 22/2024, conferendo al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che fossero risultati all'uopo necessari, sia in sede giudiziale che eventualmente stragiudiziale, tra cui, rispetto ai primi, quello di farsi sostituire in udienza, nonché senz'altro di rappresentare e difendere la Provincia di Parma;

che con Sentenza n. 72/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Dogane, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Parma, condannava l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e dichiarava compensate le spese del rapporto processuale instaurate nei confronti della Provincia di Parma;

che con atto notificato al difensore dell'Ente Avv. Simone Dall'Aglio di cui alla comunicazione P.E.C. del 04/04/2025 prot. 9975/2025 (comunicazione anticipata anche via mail in pari data dal difensore stesso), la Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche-Ufficio delle Dogane di Parma interponeva appello, presso la Commissione di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna, avverso la precitata Sentenza n. 72/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo:

" Nel merito:

accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 72/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Parma, accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dall'Ufficio delle Dogane di Parma e di seguito riportate:

"- dichiarare in via preliminare:

il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procedendo alla sua estromissione dal presente giudizio;

- in subordine:

dichiarare infondato il ricorso e per l'effetto confermare la piena validità del provvedimento impugnato. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio....."

Considerato:

che il gravame come sopra promosso sia anch'esso da ritenersi infondato per motivi non esplicitati in questa sede per ragioni di opportunità e che verranno riportati in sede di attività difensive e, pertanto, di resistere anche in tale fase di giudizio, come anche espressamente richiesto dai Dirigenti del Servizio Finanziario e dal Dirigente dell'Ufficio Legale con rispettive note di posta elettronica del 09/04/2025;

Ribadito che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Precisato nuovamente:

che la prestazione in parola non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

che peraltro, già in occasione della formalizzazione del Decreto Presidenziale d'incarico legale n. 22/2024, l'Amministrazione si riservava la facoltà di conferire successivamente all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le.le della Macina n. 3, l'incarico di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate a quella relativa al Ricorso di primo grado di cui in premessa;

Ritenuto:

pertanto, stante oltretutto l'esito favorevole del primo grado di giudizio, di affidare la difesa dell'Ente, anche per la fase d'appello, all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le.le della Macina n. 3, contemplato tra i Tributaristi dell'Albo recante gli *"Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma"* ed al quale inoltre la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, risulta avere conferito l'ultimo incarico nell'anno 2024, peraltro nell'ambito della medesima vertenza di cui al presente atto, con specifico riguardo alla fase sola giudiziale di primo grado;

quindi di conferire l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nella fase d'appello del procedimento precitato, all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le.le della Macina n. 3, esperto in materia di diritto tributario, come da curriculum vitae e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto con nota del 08-04-2025, documento acquisito agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si reputa congrua per l'incarico in parola; altresì di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché senz'altro di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nell'appello come sopra promosso;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività

giudiziali/stragiudiziali, successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto riferito al grado d'appello della causa in oggetto;

di prevedere, a favore dell'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, una spesa di €. 4.815,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 722,25.= per rimborso forfetario al 15%, €. 221,49.= per C.P.A. al 4% ed €. 1.266,92.= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, €. 7.025,66.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto, quantificato in apposita nota del 08-04-2025;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia in ogni caso da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le eventuali spese vive, specificate con voce separata e che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo complessivo come sopra quantificato;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025, veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025 – 2027;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di affidare all'Avv. Simone Dall'Aglio del Foro di Parma, con Studio ivi sito in P.le della Macina n. 3, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna nel giudizio di cui all'appello allo stesso notificato e di cui alla comunicazione P.E.C. del

04/04/2025 prot. 9975/2025 (comunicazione anticipata anche via mail dal difensore stesso), con il quale la Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche-Ufficio delle Dogane di Parma interponeva appunto appello avverso la precitata Sentenza 72/2025 emessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente;

di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari, sia in sede giudiziale che eventualmente stragiudiziale, tra cui, rispetto ai primi, quello di farsi sostituire in udienza, nonché senz'altro di rappresentare e difendere la Provincia di Parma;

inoltre, di riservarsi in ogni caso la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività e difese giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse/collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di totali €. 7.025,66.= a favore dell' Avv. Simone Dall'Aglio, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 7.025,66.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale